



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
CORIGLIANO CALABRO**

ORDINANZA N. 68/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Corigliano Calabro:

- VISTA** l'ordinanza n. 128/11 in data 09 dicembre 2011 di questa Capitaneria di porto con la quale è stato reso esecutivo il "Regolamento unico del servizio di rimorchio delle navi nei porti di Crotone, Corigliano Calabro ed al pontile di Cirò Marina" il quale prevede tra l'altro che il servizio in parola deve essere svolto da un unico rimorchiatore;
- VISTA** la Delibera n. 137161, adottata in data 20 maggio 2013 dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali" inerente al servizio di rimorchio portuale;
- VISTO** il dispaccio n. M_IT-PORTI/6956 del 18 giugno 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti – Div. 3^a, con cui viene disposto, a cura dei Capi di Circondario Marittimo aventi giurisdizione su quei porti in cui è presente il servizio di rimorchio, di recepire con propria ordinanza di polizia marittima la precitata regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 146/2000 e successive modifiche, nel servizio di rimorchio portuale;
- VISTO** il dispaccio n. 02.02.70/62767 del 12 luglio 2013 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha richiamato l'opportunità di procedere, nella fase istruttoria propedeutica all'emanazione dell'ordinanza di cui sopra, al coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali;
- VISTO** il parere favorevole dell'Associazione sindacale "Unione Sindacale di Base" di Crotone, alla quale aderisce l'equipaggio del rimorchiatore operante nei porti di Crotone e Corigliano Calabro, in data 25 giugno 2014;
- RITENUTO** necessario regolare, durante l'effettuazione degli scioperi di settore, le prestazioni minime indispensabili del servizio di rimorchio nella rada e nel porto di Corigliano Calabro;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare tutte le prestazioni tecnico-nautiche rese dal servizio di rimorchio portuale ritenute indispensabili al fine di garantire l'eliminazione di ogni rischio per la sicurezza della navigazione nella sua accezione più ampia e la tutela dell'ambiente marino, nonché per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza cui i prestatori dei citati servizi sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 36, 66, 81 e 101 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 - Individuazione delle prestazioni indispensabili del rimorchiatore portuale in concessione

In occasione di sciopero, operato in accordo con la vigente regolamentazione provvisoria di cui alla Delibera citata nelle premesse, dovranno essere garantite le seguenti prestazioni indispensabili con l'impiego dell'unico rimorchiatore, secondo le modalità previste con le vigenti ordinanze di questa Capitaneria di porto:

- a. Movimentazione di navi e galleggianti (in arrivo o in partenza o cambio ormeggio nel porto o nella rada di Corigliano Calabro) aventi a bordo:
 1. Prodotti petroliferi e chimici elencati negli annessi I e II - MARPOL 73/78;
 2. sostanze esplosive e sorgenti radioattive (nei soli casi di nave già presente all'ormeggio ovvero in rada);
 3. passeggeri;
 4. animali vivi;
 5. merci deperibili;
 6. beni di prima necessità;
 7. navi militari nazionali ed estere.
- b. Tutte le prestazioni particolari richieste dall'Autorità marittima per l'espletamento di eccezionali ed urgenti servizi di Polizia Marittima, portuale e nello specifico in caso di incendio in porto o in rada, avaria assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante ai fini della sicurezza.

Articolo 2 - Altre prestazioni

I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio di rimorchio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione – non ricompresa nell'elenco di cui al precedente art. 1 – valutata indifferibile dall'Autorità marittima competente e disposta da quest'ultima per ragioni di sicurezza, non predeterminabile, dettata da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche del territorio, alla conformazione del bacino portuale e dei fondali.

Articolo 3 - Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del codice della Navigazione.

Corigliano Calabro, 07.08.2014


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio D'AMORE